

**Edizione di lunedì 30 Marzo 2020**

## **EDITORIALI**

[#noirestiamoacasa ... ma #euroconferencenonsiferma](#)

di **Sergio Pellegrino**

## **VIDEO APPROFONDIMENTO**

[Le principali novità della settimana dal 23 al 29 marzo 2020](#)

di **Lucia Recchioni**

## **ADEMPIMENTI**

[Attività sospese e attività ammesse: l'interpretazione dei codici Ateco](#)

di **Fabio Garrini**

## **AGEVOLAZIONI**

[Indennità di 600 euro: a chi spetta e a chi no](#)

di **Lucia Recchioni**

## **ACCERTAMENTO**

[Avvisi bonari e controlli formali esclusi dalla sospensione dei termini](#)

di **Andrea Ramoni, Luigi A. M. Rossi**

## EDITORIALI

### **#noirestiamoacasa ... ma #euroconferencenonsiferma**

di Sergio Pellegrino



Domani terminerà uno dei **mesi più drammatici della nostra storia**, che ha cambiato per sempre le nostre vite. **Nulla sarà più come prima**: lo vanno ripetendo in molti, ne siamo convinti tutti.

Se dovessi trovare un **aggettivo** per descrivere, **da un punto di vista lavorativo**, le settimane che sono trascorse dall'inizio del *lockdown*, il primo che mi viene in mente è ... **surreale**.

È stato per noi **surreale**, all'inizio, **seguire quotidianamente l'evolversi della situazione sanitaria**, con l'attesa delle indicazioni da parte delle Autorità per capire ciò che si poteva e ciò che non si poteva fare.

Lo è stato cercare di **mandare avanti l'attività lavorativa in un contesto sempre più complicato**: dopo aver pianificato lo svolgimento degli eventi formativi nelle diverse sedi congressuali, **riprogrammare tutto in tempi strettissimi con le dirette della versione Digital**.

È stato **surreale** trovarsi ogni giorno in tre, assieme a **Giovanni Valcarenghi** e al **nostro regista**, nella sede di *Euroconference*, deserta perché tutto il personale era (ed è) in *smartworking*, per **trasmettere Master Breve**, e ad un certo punto, nell'ultima settimana, non poter fare più neanche quello, **arrivando a fare le dirette da casa** (nel vero senso della parola ...).

Abbiamo **riorganizzato la nostra struttura** per **confermare lo svolgimento di tutti gli eventi formativi programmati**, con l'obiettivo di **garantire continuità nei servizi offerti ai nostri Partecipanti** e rimanere al loro fianco in un momento così difficile per noi tutti, sia dal punto di vista personale che da quello professionale.

È stata una **soddisfazione portare migliaia di Colleghi a seguirci sul web** ed è stata una fortuna per noi esserci fatti trovare pronti grazie alle esperienze maturate nei mesi precedenti: per questo voglio **ringraziare le persone che lavorano in Euroconference per i loro sforzi** e, nel contempo, **i nostri Clienti per l'empatia dimostrata** (da quasi tutti ...).

**Come tutte le imprese e i professionisti di questo Paese, abbiamo cercato di fare tutto il possibile per continuare la nostra attività al meglio, in un contesto difficilissimo e senza precedenti.**

**Nel nostro piccolo l'impegno è quello di proseguire su questa strada, anche perché ci attende un mese di aprile che, temo, non sarà molto differente da quello di marzo.**

Anche per questo motivo abbiamo deciso che, fino a quando rimarranno in vigore i provvedimenti restrittivi voluti dal Governo, **manterremo la riduzione al 50% delle quote di partecipazione ai Master e ai Seminari di Specializzazione in formato Digital**, rafforzando ulteriormente la nostra programmazione.

**I tempi per il ritorno alla normalità, che non sarà comunque quella che conoscevamo "prima", non saranno probabilmente brevissimi, e, dunque, fermarsi non solo non si può, ma soprattutto non si deve.**

***#noirestiamoacasa, ma #euroconferencenonsiferma.***



## VIDEO APPROFONDIMENTO

### ***Le principali novità della settimana dal 23 al 29 marzo 2020***

di Lucia Recchioni


**DIGITAL**


Seminario di specializzazione

**I DECRETI “CURA ITALIA” A SOSTEGNO  
DI IMPRESE E PROFESSIONISTI**


Scopri di più >

Le principali novità della settimana *dal 23 al 29 marzo 2020*







Le principali novità  
della settimana

**START** 

*dal 23 al 29 marzo 2020*



#### **1. Indennità 600 euro agli iscritti alle Casse private**




Indennità 600 euro agli  
iscritti alle Casse private

**START**

*Decreto Ministro del Lavoro - Mef*

**ec Euroconference**

## 2. Indennità 600 euro D.L. 18/2020




Indennità 600 euro

**START**

*D.L. 18/2020*

**ec Euroconference**

## 3. Attività produttive non strettamente necessarie



Sospensione attività  
produttive non strettamente  
necessarie

**START** 

*D.P.C.M. 22.03.2020*


*D.M. 25.03.2020*

## ADEMPIMENTI

---

### ***Attività sospese e attività ammesse: l'interpretazione dei codici Ateco***

di **Fabio Garrini**



Con il [decreto datato 25 marzo 2020](#), il **Ministero dello Sviluppo Economico** è intervenuto per modificare l'elenco delle attività economiche che sfuggono alla **sospensione prevista dal D.P.C.M. 22.3.2020** (si rinvia, sul punto, al precedente contributo "[Il Mise aggiorna l'elenco delle attività ammesse](#)").

Il fatto di aver utilizzato i **codici Ateco** per individuare le **attività consentite** aiuta certamente nella loro individuazione; ciò posto si pongono non pochi **dubbi operativi legati a specifiche situazioni concrete**.

Alcune indicazioni possono essere colte analizzando il **sito del Governo**, in particolare le [risposte alle domande più frequenti](#) (costantemente aggiornate); anche le **varie associazioni di categoria** si sono espresse al riguardo. In particolare alcuni spunti di interesse possono essere colti nella **nota di aggiornamento redatta da Confindustria** a commento del [D.P.C.M. 22.3.2020](#).

#### **Come interpretare i codici Ateco**

Il [D.P.C.M. 22.3.2020](#) ha intensificato le misure di contenimento previste per il contrasto all'emergenza epidemiologica, **ampliando il perimetro delle limitazioni alle attività produttive**: tale restrizione si è sostanziata nella **sospensione di tutte le attività industriali e commerciali**, accompagnata però da una serie di **eccezioni e precisazioni**.

Le imprese che possono **continuare a svolgere la propria attività** sono, nella sostanza, quelle che **operano nel campo alimentare e sanitario**, oltre alle attività a queste **funzionali**; l'individuazione delle attività non sospese è avvenuta attraverso l'[allegato 1](#) al **D.P.C.M. 22.3.2020** (modificato dal [D.M. del Mise del 25.03.2020](#)), che è costituito da un elenco di **codici Ateco**.



Se la scelta di individuare analiticamente le attività consentite vuole esprimere una certa **oggettività**, altrettanto vero è che calare tale previsione nelle situazioni concrete **non è altrettanto facile**; facendo riferimento alle Faq pubblicate sul sito del Governo e le **interpretazioni offerte da Confindustria** (riferite al [D.P.C.M. 22.3.2020](#), ma nella sostanza nulla cambia dopo la **modifica dei codici Ateco da opera del D.M. Mise**), è possibile proporre qualche interpretazione.

Un primo aspetto potrebbe essere **l'incongruenza del codice dichiarato**; sul punto Confindustria afferma che, qualora vi fosse una divergenza tra quanto dichiarato al Registro imprese e quanto comunicato all'Agenzia delle entrate nelle variazioni Iva, dovrebbe **prevalere quanto indicato in visura**; ciò posto il tema più delicato (e non esaminato) è quello legato alla **divergenza tra attività effettiva e quella dichiarata**. Come comportarsi nel caso in cui sia stato dichiarato un codice afferente ad un'attività sospesa mentre la ditta effettivamente svolge una attività ammessa? Al riguardo **dovrebbe ragionevolmente prevalere l'attività effettiva**, anche se ovviamente **procedere ad una modifica dell'attività dichiarata** renderà più facile il diritto dell'impresa ad operare. Nelle [faq del Governo](#) pare invece di leggere, anche se non in maniera esplicita, una **maggiore propensione a valutare l'attività effettiva** (si pensi alla risposta che permettere all'**amministratore di condominio di operare anche se organizzato in forma d'impresa**).

Sul punto si segnala come Confindustria preferisca una **interpretazione più formale**, affermando che può svolgere la propria attività l'impresa che ha **correttamente comunicato il codice Ateco tra i propri codici attività**.

Altro aspetto riguarda la possibilità che **l'impresa svolga diverse attività** e solo alcune di queste corrispondano a codici tributo ammessi; a ben vedere il decreto fa sempre riferimento alle "attività", quindi ogni soggetto dovrebbe poter **operare con riferimento (solo) all'attività permessa, anche se questa fosse secondaria**. Così si esprime il Governo nelle [faq pubblicate](#) sul proprio sito, **escludendo che vi sia la necessità di inoltrare alcuna comunicazione al Prefetto**, in quanto l'impresa sta svolgendo un'attività ammessa. Allo stesso modo si esprime anche **Confindustria**.

In tema di attività esercitabili Confindustria rimarca come la possibilità di operare riguardi solo i soggetti che **svolgono in via ordinaria e non occasionale** una delle attività ritenute essenziali; **non importa se tale attività sia prevalente o secondaria** ma deve essere un'attività svolta in modo continuativo.

Sul punto Confindustria osserva che l'attività non presente nell'allegato deve essere sospesa, a meno che non si tratti di **un'attività "integrata"** con quella ammessa, ossia svolta all'interno di una stessa unità produttiva e **che concorre, quindi, al medesimo processo produttivo**. In questi casi, **le attività sono inscindibili e l'intera sequenza produttiva è considerata come una sola attività**. Sarà quindi necessario darne **comunicazione al Prefetto**.



## AGEVOLAZIONI

---

### ***Indennità di 600 euro: a chi spetta e a chi no***

di **Lucia Recchioni**

Seminario di specializzazione

## **I REDDITI ESTERI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Anche i **professionisti iscritti alle Casse di previdenza private** potranno beneficiare dell'**indennità di 600 euro** prevista per il  **mese di marzo**. Nella giornata di **sabato 28 marzo** è stato infatti firmato dal **Ministro del Lavoro e delle politiche sociali**, di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze**, il decreto in forza del quale parte delle somme stanziare al **Fondo per il reddito di ultima istanza**, istituito dall'[articolo 44 D.L. 18/2020](#) è stato destinato al **sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria**.

Più precisamente, l'**indennità di 600 euro** è riconosciuta ai seguenti soggetti:

- a) ai **lavoratori** che abbiamo percepito, nell'**anno di imposta 2018**, un **reddito complessivo**, assunto al lordo dei **canoni da locazione breve o assoggettati a cedolare secca, non superiore a 35.000 euro** *“la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;
- b) ai lavoratori che abbiano **percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito complessivo**, assunto al lordo dei canoni da locazione breve o assoggettati a cedolare secca, **compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro** e abbiano **cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale** in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In entrambi i casi, l'**indennità** è corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia **adempiuto agli obblighi contributivi previsti per l'anno 2019**.

Con riferimento ai professionisti di cui al primo punto alcuni dubbi interpretativi potrebbero sorgere nell'interpretazione dell'espressione *“la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*: nessun decreto, infatti, ha mai disposto la **sospensione delle attività professionali**, essendo sul punto intervenuti soltanto dei **decreti** e delle **ordinanze regionali**.

Considerato che tale requisito non è riproposto nel successivo punto b, dedicato ai lavoratori con **redditi tra i 35.000 euro e i 50.000 euro**, si ritiene che l'espressione debba essere intesa nel senso più ampio del termine, ovvero avuto riguardo a **tutti gli effetti negativi derivanti dall'emergenza sanitaria in corso** (si pensi, ad esempio, al **fermo delle attività imposto ai clienti dei professionisti** e agli effetti sui **pagamenti delle parcelle**).

I **contribuenti con reddito 2018 fino a 35.000 euro** devono quindi soltanto limitarsi a **presentare domanda, non dovendo attestare alcuna riduzione dei compensi percepiti**.

I **contribuenti con redditi tra i 35.000 euro e i 50.000 euro**, invece, hanno diritto all'indennità soltanto nel caso in cui abbiano **ridotto, cessato o sospeso l'attività**.

A tal proposito è lo stesso **articolo 2** del decreto a prevedere che:

a) per "**cessazione dell'attività**" deve intendersi la **chiusura della partita Iva nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.03.2020**;

b) per "**riduzione o sospensione dell'attività lavorativa**" deve intendersi una **comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019**. A tal fine il reddito è individuato secondo il **principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi** percepiti e le **spese** sostenute nell'esercizio dell'attività.

Le domande dovranno essere **presentate dal 1° aprile 2020** ai singoli enti di previdenza, secondo lo schema predisposto da questi ultimi, con **autodichiarazione del professionista attestante il possesso dei requisiti richiesti**.

Si sottolinea che l'indennità sarà erogata in ragione dell'**ordine cronologico delle domande presentate** e accolte. Si prospetta quindi un c.d. "**click day**".

**Moltissimi professionisti con ricavi superiori a 35.000 euro** potrebbero però incontrare numerose difficoltà nell'invio delle domande, dovendo, **al 1° aprile, essere già in grado di calcolare la differenza tra ricavi e costi al 31.03.2020**, al fine di poterla confrontare con i corrispondenti dati dell'anno precedente.

Tutto quanto appena esposto con riferimento ai **professionisti iscritti alle Casse private**, si ricorda che dalla stessa data del **1° aprile** sarà possibile richiedere anche le **indennità previste dagli [articoli 27, 28, 29, 30 e 38 D.L. 18/2020](#)**.

A tal fine sarà necessario che i singoli contribuenti si dotino di **pin dispositivo rilasciato dall'Inps; spid di livello 2 o superiore; carta di identità elettronica 3.0; carta nazionale dei servizi**. Le domande per usufruire dell'indennità di 600 euro potranno essere tuttavia richieste con **modalità semplificata**, inserendo esclusivamente la **prima parte del pin**, ricevuto via sms o mail **subito dopo averlo richiesto**.

Si propone, di seguito, una **tabella di sintesi dei lavoratori che possono accedere al beneficio in esame**.

**Spettanza indennità 600 euro**

**Liberi professionisti titolari di partita iva attiva al 23.02.2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi al 23.02.2020, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**

**Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata**

**Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 17.03.2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.03.2020**

**Operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo**

**Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.03.2020**

**Rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, già in essere alla data del 23.02.2020**

**Lavoratori autonomi e liberi professionisti non in regola con i versamenti contributivi, ma in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla norma**

Il decreto firmato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanza, **dedicato agli iscritti**

**alle Casse private, invece, riserva l'indennità a coloro che abbiano adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all'anno 2019.**

**Soci di società di persone o di capitali che per**Sì, come chiarito dalle **Faq del Mef**, l'indennità **obbligo di legge devono iscriversi alle gestioni** spetta se i singoli soci sono iscritti a gestioni **speciali dell'Ago** (non classificabili come dell'Inps lavoratori autonomi perché svolgono l'attività in forma societaria)

**Agenti di commercio** che, oltre all'iscrizione alle Sì, **gli agenti hanno diritto di beneficiare** gestioni speciali Ago, hanno l'obbligo di essere **dell'indennità di 600 euro** prevista dall'**articolo 28** iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, **D.L. 18/2020** (sul punto si segnala una modifica come l'**Enasarco** delle Faq pubblicate dal Mef).

Si sottolinea che gli agenti iscritti all'Enasarco hanno **diritto accedere anche al fondo per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.**

I due benefici sono però tra loro **alternativi** e non cumulabili.

**Badanti e colf**

Attualmente **non è prevista alcuna indennità a favore di badanti e colf.**

Nelle Faq del Mef è tuttavia stato precisato che *"la situazione di colf e badanti è attualmente in considerazione, in vista di un loro inserimento tra i beneficiari del Fondo residuale previsto nell'articolo 44".*

Lavoratori autonomi e **professionisti iscritti agli**Sì, le domande potranno essere presentate dal 1° **enti di diritto privato di previdenza obbligatoria** aprile 2020 ai **singoli enti di previdenza.**

che abbiamo percepito, nell'anno di imposta 2018,

un **reddito complessivo non superiore a 35.000**È necessario che il soggetto richiedente abbia **euro** adempiuto agli **obblighi contributivi previsti con riferimento all'anno 2019.**

Lavoratori autonomi e professionisti **iscritti agli**Sì, la domanda può essere presentata all'ente di **enti di diritto privato di previdenza obbligatoria** previdenza, **a condizione che**

che abbiamo percepito, nell'anno di imposta 2018,

**un reddito complessivo compreso tra 35.000 e 50.000 euro**

- **la partita Iva sia stata chiusa** nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.03.2020
- ovvero sia stata **subita una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020** rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

Non si esclude **l'estensione dell'indennità ad altre categorie di lavoratori**, facendo ricorso al **fondo di ultima istanza previsto dall'[articolo 44 D.L. 18/2020](#)**. Allo studio ci sono misure per sostenere, tra gli altri, anche i **lavoratori con contratti a termine in scadenza**.

## ACCERTAMENTO

### ***Avvisi bonari e controlli formali esclusi dalla sospensione dei termini***

di **Andrea Ramoni, Luigi A. M. Rossi**

Master di specializzazione

**LE NOVITÀ DELLE VERIFICHE FISCALI E GLI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO: STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI**

Scopri le sedi in programmazione >

Del tutto dimenticati dal Decreto Cura Italia gli avvisi bonari e i controlli formali ex [articolo 36-ter D.P.R. 600/1973](#), in alcun modo menzionati all'[articolo 67, comma 1](#), il quale prevede la sospensione **dall'8 marzo al 31 maggio 2020** dei *“termini relativi all'attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici e degli enti impositori”*.

La norma, tra l'altro con una formulazione non particolarmente felice, non contempla infatti (e senza alcuna valida ragione) i **termini per il versamento degli importi richiesti attraverso le comunicazioni di irregolarità** emesse dall'Agenzia delle Entrate a seguito di controllo formale o di liquidazione delle imposte sui redditi.

La **circostanza è indubbia**, considerato l'inciso tra parentesi contenuto nella **relazione illustrativa**, la quale precisa che la norma in commento *“sospende, coerentemente con la disposizione di carattere generale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.159, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di controllo (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte ed al controllo formale), di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”*.

Una **conferma** in tal senso, pur riferita ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a due milioni di euro, giunge anche dalla lettura dell'[articolo 62, comma 2](#), il quale contempla ipotesi di sospensione per i soli **versamenti da autoliquidazione** (evidentemente estranei alle fattispecie in commento).

La scelta del legislatore emergenziale va tenuta in debito conto, soprattutto in considerazione della previsione di cui all'[articolo 15-ter D.P.R. 602/1973](#), la quale, al mancato pagamento delle somme rateizzate richieste con avviso di irregolarità fa conseguire:

- la **decadenza dal beneficio della rateazione**;
- l'**iscrizione a ruolo dei residui importi** dovuti a titolo di imposta;
- il **pagamento di interessi e sanzioni in misura piena**.

Ancor più illogica appare l'esclusione della predetta sospensione dei termini per il pagamento delle somme richieste a seguito di **controllo formale** ex [articolo 36-ter D.P.R. 600/1973](#), se non altro per ragioni sistematiche, trattandosi invero di attività di **verifica cartolare** della documentazione utilizzata per la predisposizione della dichiarazione, non lontana da quella propria dell'accertamento, altrimenti sospesa.

Pare, infatti, utile ricordare le differenze rimarcate dalla **Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19861 del 5 ottobre 2016**, tra i **controlli** ex [36-bis](#) e [36-ter, D.P.R. 600/1973](#), la quale ha precisato che per questi ultimi il contraddittorio, da intendersi come fase endoprocedimentale in cui ufficio e contribuente si incontrano, è "**coessenziale all'istituto**".

In altre parole, se tra le finalità della norma v'è principalmente quella di **ostacolare la diffusione del virus Covid-19**, limitando i contatti tra individui, pur nella consapevolezza che lo scambio documentale possa avvenire a mezzo pec, **non si comprendono le ragioni dell'esclusione in commento**.

Ciò posto, si osserva come l'**articolo 67, comma 1, D.L. 18/2020** accomuni quattro fasi ben distinte del rapporto tributario:

- la **liquidazione** e il **controllo** dell'imposta – di cui, una buona parte, gestita in via automatizzata, come detto;
- l'**accertamento** dei maggiori imponibili, nelle sue diverse forme;
- la **riscossione**, quale attività derivante dall'iscrizione a ruolo delle somme contestate;
- il **contenzioso**, ovvero la fase della devoluzione della materia controversa al giudice tributario.

Quanto alle attività di liquidazione invece sospese, occorre richiamare le singole leggi di imposta: in materia di **imposta di registro**, le somme dovute devono essere liquidate dell'Ufficio entro i termini differenti di due, tre o cinque anni, a seconda delle fattispecie ([articolo 76 D.P.R. 131/1986](#)); in materia di **imposte di successione e donazione**, l'[articolo 27 D.Lgs. 346/1990](#) assegna invece all'Ufficio un termine decadenziale di **due o cinque anni dal pagamento** o dal termine per la presentazione della dichiarazione omessa.

La sospensione dei termini per la **riscossione**, deve invece intendersi riferita all'attività dell'agente, considerato che quella relativa ai versamenti è disciplinata nel successivo **articolo 68**.

Infine, particolarmente generico e pleonastico si palesa il riferimento ai termini afferenti alle "**attività di contenzioso**", salvo il legislatore non abbia voluto, comunque impropriamente, richiamare le istruttorie pendenti in fase amministrativa, in ragione del fatto che, anche in



questo caso, l'[articolo 83 D.L. 18/2020](#) reca una disciplina *ad hoc* dei **termini processuali**.

Alla luce di quanto esposto, sarebbe auspicabile un **tempestivo emendamento**, volto ad aggiungere una previsione all'[articolo 68](#), che espressamente contempli la sospensione, **fino al 31 maggio**, delle somme dovute a seguito dell'attività di **controllo automatizzato e formale**, nonché delle connesse rateazioni, senza applicazione di **sanzioni ed interessi**, in modo da poter **uniformare** tutte le fattispecie che possono investire il rapporto tra il contribuente, l'Amministrazione finanziaria e il concessionario della riscossione.